

Codice DB0710

D.D. 13 febbraio 2013, n. 39

Comune di VALDIERI (CN).Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a soc. Italcementi S.p.A., di terreni comunali di uso civico in loc. Monte Cros, per coltivazione cava di calcare, e per fascia di rispetto, conciliazione con la medesima societa', per l'occupazione pregressa senza titolo, di un'area modificata in seguito a provvedimento di messa in sicurezza. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Valdieri (CN) a:

- mutare la destinazione d'uso dei mapp. Fig. 5 n. 282 per mq. 7930 per l'esercizio/prosecuzione dell'attività estrattiva (area A della perizia indicata in premessa, agli atti di questa amministrazione, oltre che parte integrante e sostanziale della DCC di Valdieri n. 7/2012);
- sospendere temporaneamente, per la durata della concessione, l'esercizio del diritto di uso civico da parte degli aventi diritto sulle aree al Fig. 5 mapp. 282 per mq. 13100, zona del "ghiaione", per lo svolgimento delle operazioni di ripristino ambientale, senza attività di escavazione, e sulle aree al Fig. 5 n. 282 per mq. 11692, n. 208 per mq. 2324 e n. 253 per mq. 165 quale fascia di rispetto dell'area di cava;
- effettuare la conciliazione stragiudiziale con la Soc. Italcementi S.p.A. per regolarizzare il possesso illegittimo dell'area comunale, modificata in seguito a provvedimento di messa in sicurezza della polizia Mineraria di Cuneo, risalente al 2006, distinta al Fig. 5 n. 208 per mq. 286 e n. 253 per mq. 1424 (area B) dietro versamento, da parte della soc. in parola, al Comune, di una somma non inferiore ad € 5.130,00;
- concedere alla soc. Italcementi S.p.A., ognuno per l'utilizzo indicato in premessa, i sottoindicati terreni per un periodo di anni 10, eventualmente rinnovabile:

Fig. 5 n. 282 per mq. 32722, n. 208 per mq. 2610, n. 253 per mq. 1589, quindi per complessivi mq. 36.921;

- adeguare i canoni di concessione relativi ai mapp. n. 208 per mq. 2984, n. 253 per mq. 10590, n. 282 per mq. 3716, Fig. 5 n. 253 per mq. 9510 e n. 141 per mq. 884 e quindi per complessivi mq. 27684 già oggetto di precedenti autorizzazioni alla concessione amministrativa da parte della Regione e/o di rinnovi di concessioni di competenza comunale, con decorrenza dalla scadenza delle medesime, - fermo restando quant'altro specificato negli stessi provvedimenti autorizzativi (D.G.R. 345-27283/1993 – D.D. REGIONE PIEMONTE 440/1998 – D.C.C. VALDIERI n. 36 e 41 del 2009) compresa la valutazione del canone annuo inerente i mancati frutti -;

di dare atto che:

- le concessioni in parola non potranno essere stipulate per importi inferiori a:

- canone annuo inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, €. 538,00 per una superficie di complessivi mq. 36.921;
 - canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di mq. 64605, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 36.179,00 pari ad € 0,56/mq/anno,
 - canone variabile unitario, in funzione del materiale estratto € 0,63/mc (valore banco) (estrazione prevista in mc. 71052 nell'arco di 20 anni – durata del progetto);
- il Comune di Valdieri (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
 - il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
 - i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituiti al Comune ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;
 - il Comune, unitamente all'ASBUC frazionale di Andonno, dovrà provvedere ogni anno al controllo del quantitativo di materiale effettivamente cavato anche attraverso operazioni di rilievo topografico del cantiere di cava;
 - dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario, a seguito dell'applicazione dell'art. 2 della L.R. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato Concessionario in aggiunta ai parimenti già citati canoni variabili di estrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge;
 - eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni, più o meno cinque per cento, dei costi e dei prezzi di mercato), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;
 - in mancanza di variazioni “sensibili” circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT, salvo pagamento anticipato “Una Tantum” al rilascio della concessione;

- il Comune di Valdieri (CN) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 della L.R. 29/2009;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Marco Piletta